Nel procedimento 64-75,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE dalla Corte d'appello di Lione nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI LIONE

e

HENRI MOMMESSIN, residente in Charney les Maçon, imputato,

JEAN-CLAUDE CHEVALIER, residente in Saint Etienne les Oullières, imputato,

e

parti civili

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, di Parigi,

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE di Lione,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539, che determina i metodi d'analisi comunitari da applicarsi nel settore del vino (GU n. L 163, pag. 41) in relazione ad un metodo analitico su cui si fonda la presunzione di arricchimento alcolico contemplata dalla legge francese,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher, presidente di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen e Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

1. Il vino si ottiene mediante fermentazione dell'uva fresca o del succo di uva fresca: lo zucchero contenuto nell'uva, in presenza di enzimi, si trasforma naturalmente in alcool.

Il tenore alcolico naturale del vino può essere aumentato artificialmente («arricchito») sia mediante aggiunta diretta d'alcool al vino o al mosto, sia aggiungendo direttamente zucchero al mosto o all'uva.

Tali pratiche sono talvolta vietate, talvolta sottoposte ad una rigorosa disciplina.

2. Tale disciplina è contenuta nei regolamenti comunitari che, dal 1° giugno 1970, hanno istituito l'organizzazione comune del mercato del vino. Il regolamento n. 816/70, «relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo», reca una normativa valida — salvo disposizioni contrarie — per tutti i prodotti del settore. L'art. 18 di tale regolamento — compreso nel titolo IV che contiene «regole relative a talune pratiche enologiche ed alla immissione al consumo» — contempla i casi in cui gli Stati membri possono autorizzare l'aumento della gradazione alcolica naturale dell'uva, del mosto e del vino. Gli articoli successivi precisano le condizioni in cui l'aumento può essere effettuato e, in particolare, indicano i metodi da seguire. L'aggiunta di alcool non è contemplata ed è, di conseguenza, vietata: ciò è confermato dal divieto stabilito, in linea di principio, dall'art. 25 del regolamento.

Gli artt. 7 e 9 del regolamento n. 817/70, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, contengono norme analoghe.

3. Prima dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria, l'arricchimento del vino mediante aggiunta di alcool era già vietato dalla legge francese. La legge 24 luglio 1894, relativa alle frodi nel commercio del vino, conteneva una disposizione in tal senso. Tale disposizione veniva riprodotta nell'art. 8 del decreto 1° dicembre 1936, noto come «Code du Vin». In seguito all'istituzione dell'organizzazione comunitaria del mercato vitivinicolo, il decreto 21 aprile 1972, n. 72.309 ha dichiarato l'abrogazione della legge 24 luglio 1894 nella parte in cui essa concerne l'arricchimento alcolico del vino.

L'arricchimento del vino mediante aggiunta di zucchero era del pari disciplinata dal diritto francese prima dell'instaurazione dell'organizzazione comunitaria del mercato vitivinicolo: tale pratica, vietata in determinate zone, era invece autorizzata in altre.

4. Al fine di rendere più efficace la lotta contro le sofisticazioni, il decreto francese 19 aprile 1898, concernente i vini arricchiti — ricalcato dall'art. 8 del «Code du Vin» — disponeva che:

«Si presumono arricchiti i vini rossi aventi un rapporto fra alcool ed estratto ridotto superiore a 4,6 ed i vini bianchi in cui tale rapporto è superiore a 6,5.

Tuttavia questa presunzione può essere vinta allorché il confronto dei diversi elementi costitutivi del vino, la sua degustazione, le condizioni di fabbricazione, il luogo di origine, consentono di stabilire che esso deriva esclusivamente dalla fermentazione di uva fresca».

Tale presunzione si basa sulle seguenti premesse:

Il vino è composto sia da elementi volatili (poco numerosi, ma abbondanti, quali l'alcool e taluni acidi volatili), sia da elementi non volatili (quali i sali, gli acidi, la glicerina, le pectine). Gli elementi non volatili costituiscono «l'estratto secco» del vino.

L'aggiunta di alcool o di zucchero altera l'equilibrio organico del vino in quanto ne accresce il tenore alcolico lasciando pressoché invariati gli altri componenti: pertanto l'estratto secco non risulta aumentato nella stessa proporzione dell'alcool. L'esperienza ha dimostrato che esiste un determinato rapporto fra il peso dell'estratto secco ridotto ed il peso dell'alcool. Di conseguenza, si può presumere che il vino sia stato arricchito mediante aggiunta di alcool o di zucchero quando il rapporto fra alcool ed estratto secco ridotto superi determinati limiti stabiliti dalla legge.

5. L'applicazione di tale presunzione richiede la determinazione del metodo di calcolo dell'estratto secco [1].

Per calcolare l'estratto secco esistono diversi metodi di analisi:
- il «metodo a 100°», che consiste nel pesare il deposito residuo dopo l'evaporazione a 100° dei componenti volatili del vino;
- il «metodo a 70° sotto vuoto», che consiste nel pesare il deposito residuo dopo evaporazione a 70° sotto vuoto dei componenti volatili;
- il «metodo densimetrico», che consiste nel calcolare indirettamente l'estratto secco in base alla densità del vino privato dell'alcool e riportato al volume iniziale mediante aggiunta di acqua.

La scelta fra i diversi metodi riveste un'importanza pratica giacché essi non conducono a risultati uniformi. (L'estratto secco ottenuto mediante il metodo «a 100°» è inferiore a quello ottenuto con gli altri due metodi, poiché l'evaporazione a 100° provoca la parziale dispersione nell'atmosfera degli elementi meno stabili).

In Francia, come disposto dal decreto 18 gennaio 1907 e precisato successivamente con decreto 22 aprile 1908, il metodo dell'estratto secco 100° è stato designato come metodo ufficiale per determinare il rapporto alcool-estratto secco.

Il regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539, «che determina i metodi di analisi comunitari applicabili nel settore del vino», dispone, all'art. 1, n. 1, quanto segue:

«I metodi di analisi per l'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 816/70 e 817/70 sono quelli di cui all'allegato del presente regolamento».

Il punto 3 dell'allegato precisa che:

«L'estratto secco totale è determinato per densimetria e calcolato indirettamente sulla base del valore della densità del residuo senza alcole».

6. Henri Mommessin, presidente e direttore generale della Mommessin SA e Jean-Claude Chevalier, viticoltore, sono stati condannati con sentenza 12 giugno 1973 pronunziata dal Tribunal de Grande Instance di Villefranche-sur-Saône, per aver, negli anni 1971 e 1972, adulterato partite di vino (Chevalier) e posto in vendita o venduto detto vino con la de-

1 — L'art. 8 del «Code du Vin» parla di «estratto ridotto», la cui definizione figura in allegato al decreto 24 giugno 1963 relativo ai metodi ufficiali di analisi dei vini e dei mosti: «L'estratto ridotto consiste nell'estratto secco totale diminuito degli zuccheri totali eccedenti 1 gr., del solfato di potassio eccedente 1 gr., del mannitolo se ne esiste, e di tutte le sostanze chimiche eventualmente aggiunte al vino».

nominazione «Beaujolais Villages» (Chevalier e Mommessin).

Contro la sentenza è stato interposto appello dinanzi alla Cour d'Appel di Lione.

Premesso che «... la discordanza rilevata tra la normativa comunitaria e quella nazionale per quanto riguarda il modo in cui si deve ottenere l'estratto secco giustifica l'argomento della difesa ed impone di esaminare se i metodi d'analisi contemplati dai regolamenti comunitari vadano applicati in tutti i campi ivi compreso quello della prevenzione delle frodi, come sostiene il Mommessin, oppure soltanto per l'identificazione del vino a fini commericali, come sostiene l'accusa» e «benché la motivazione del regolamento precisi che i metodi in esso contemplati "devono essere obbligatori per ogni transazione commerciale ed ogni *operazione di controllo,*" è ugualmente vero che i regolamenti n. 816/70 e n. 817/70, per la cui applicazione è stato adottato il regolamento n. 1539/71, si richiamano all'art. 43 del trattato CEE, relativo esclusivamente all'elaborazione ed all'attuazione della politica agricola comune, e riguardano l'organizzazione del mercato vitivinicolo», con ordinanza 23 maggio 1975, la Cour d'Appel di Lione ha sospeso il procedimento ed ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se i metodi d'analisi, di cui il regolamento CEE 19 luglio 1971 n.1539 prevede l'applicazione nel settore del vino, vadano utilizzati anche nella ricerca e nella repressione delle frodi sul vino».

7. Il provvedimento di rinvio è stato registrato in cancelleria il 21 luglio 1975.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte il Governo francese e la Commissione.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di iniziare la fase orale senza procedere ad istruttoria.

8. Con sentenze 30 settembre 1975 (cause riunite 89-74 e 18—19-75, cause riunite 10—14-75) la Corte si è pronunziata nelle questioni sollevate dalla Cour d'Appel di Bordeaux e dalla Cour d'Appel di Aix-en-Provence, che in pratica corrispondono alla questione sollevata nella presente causa.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Osservazioni del Governo francese

Per quanto concerne il regolamento n. 1539/71, il Governo francese osserva ch'esso, come si desume dal suo stesso titolo, non contempla tutti i metodi d'analisi, bensì unicamente quelli necessari per la determinazione degli ingredienti di cui si deve tener conto ai fini dell'art. 11 del regolamento n. 817/70 e che consentono, in particolare, di identificare i vini di qualità prodotti in regioni determinate. A suo avviso, l'obiettivo del regolamento n. 1539/71 deve considerarsi limitato alla identificazione ed alla caratterizzazione dei vini; esso non prescrive alcuna misura di controllo in materia di frodi e sofisticazioni.

Questo orientamento pare essere anche quello della Commissione che, rispondendo il 29 maggio 1974 ad in'interpellanza parlamentare, ha dichiarato di voler presentare proposte al Consiglio circa una disciplina comune dei metodi e dei criteri per la repressione delle sofisticazioni nel settore enologico.

Per quel che riguarda più specificamente il mantenimento in vigore delle disposizioni dell'art. 8 del «Code du Vin», il Governo francese fa notare che «il rapporto fra il peso dell'alcool e l'estratto ridotto» non corrisponde ad una norma analitica del vino, ma rappresenta una formula enologica che consente di misurare l'arricchimento del vino nel caso concreto, in rapporto a delle costanti stabilite dall' esperienza.

È chiaro che per l'applicazione di tale formula occorre riferirsi agli elementi ed alle quantità da essa indicate.

Per quanto concerne l'estratto secco, il Governo francese mette in guardia contro le possibili confusioni risultanti dall'esistenza di termini che, pur analoghi in apparenza, designano in realtà dei composti diversi di sostanze. Prima che il decreto 24 giugno 1963 definisse l'estratto secco totale, i regolamenti francesi conoscevano unicamente l'estratto secco ottenuto mediante evaporazione a 100° («estratto secco a 100°»). Questo differisce dall'estratto secco totale giacché è privo di talune sostanze secche che durante l'ebollizione a 100° vanno bruciate. Esso corrisponde in certi casi (assenza di zuccheri eccedenti 1 gr. per litro e di solfato di potassio) all'estratto ridotto di cui all'art. 8 del «Code du Vin», ma non può essere mai assimilato all'estratto secco totale.

D'altra parte gli analisti riconoscono unanimemente l'impossibilità di trovare un coefficiente di trasposizione che permetta di passare dall'estratto secco totale all' estratto secco. Nella determinazione dell' estratto secco a 100° secondo il sistema francese, non si tiene conto della maggior parte dei destrani e derivati pectinici e, in parte, della glicerina; ne deriva che, per lo stesso vino, il valore dell'estratto determinato mediante il metodo «a 100°» è inferiore a quello ottenuto col metodo densimetrico. Un raffronto fra i risultati dei due metodi risulta impossibile proprio perché la quantità delle sostanze del genere di quelle sopra citate varia notevolmente da un vino all'altro.

Il Governo francese sostiene poi che il diritto comunitario non contiene alcuna indicazione circa il metodo da seguire per la determinazione dell'estratto secco o dell'estratto ridotto. Pertanto non può ritenersi abrogata una norma interna che non è nè parallela nè contraria ad una norma comunitaria.

Il metodo di determinazione dell'estratto secco a 100°, presupposto per l'applicazione dell'art. 8 del «Code du Vin», è quindi compatibile con le disposizioni del regolamento n. 1539/71.

2. Osservazioni della Commissione

La Commissione affronta anzitutto il problema dell'inderogabilità della prescrizione di cui al regolamento n. 1539/71 circa i metodi contemplati per la lotta antisofisticazioni nel settore enologico. In seguito analizza il problema del se detto regolamento consenta agli Stati membri di prescrivere il metodo d'analisi a 100° per determinare l'estratto secco del vino, necessario per stabilire il rapporto alcool/ estratto secco.

Circa la prima questione, la Commissione ricorda che il problema si pone in relazione all'illecito specifico dell'aggiunta di zucchero, disciplinata dalle norme comunitarie. A giudizio della Commissione, la lotta antisofisticazioni, condotta dagli Stati nei confronti dei singoli, va configurata come attività svolta in applicazione dei regolamenti 816/70 e 817/70. Poiché gli artt. 39 bis del regolamento n. 816/70 e 9 del regolamento n. 1594/70 conferiscono agli Stati membri la facoltà di adottare i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle disposizioni in materia, la lotta antisofisticazioni rappresenta uno dei compiti espressamente applicati agli Stati dai regolamenti nn. 816/70 e 817/70.

Quindi, pur ammettendo che il regolamento n. 1539/71 sia stato elaborato soprattutto nell'intento di definire i metodi analitici atti a determinare le caratteristiche enologiche espressamente elencate nella disciplina comunitaria, ciò non toglie che dal dispositivo traspare una portata più vasta.

Ciò è confermato dalla motivazione del regolamento n. 1539/71; la Commissione si richiama in particolare al terzo considerando. Indubbiamente, gli articoli chiave che costituiscono il fondamento giuridico del regolamento inducono a propendere per un'interpretazione restrittiva. Tale fatto però — continua la Commissione

— non può porre in ombra le espressioni inequivocabili del dispositivo e della motivazione.

Circa la seconda questione, la Commissione sostiene che il regolamento n. 1539/71 non consente agli Stati membri di prescrivere metodi diversi dal procedimento densimetrico per stabilire l'estratto secco di vino in base al quale si determina il rapporto alcool/estratto secco.

La Commissione sottolinea su questo punto che il regolamento è categorico: solo i metodi analitici contemplati nell'allegato possono impiegarsi per determinare gli elementi elencati nello stesso.

La Commissione rileva infine che si può presumere l'arricchimento solo dopo aver determinato l'estratto secco totale e non altri elementi, come ad esempio l'estratto secco ridotto o l'estratto secco solamente, come ha preteso qualcuno. Non si può sostenere, nell'ambito del diritto francese, che il metodo a 100° serva a determinare altri elementi diversi dall'estratto totale, se la stessa legislazione francese definisce l'estratto ridotto come derivato dall' estratto totale.

All'udienza del 20 novembre 1975 hanno presentato osservazioni orali il Governo francese, rappresentato dall'ispettore principale del servizio antisofisticazioni del ministero dell'agricoltura, sig. R. Tinlot e la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. G. Marenco.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 26 novembre 1975.

In diritto

1 Con sentenza 23 maggio 1975, registrata in cancelleria il 21 luglio 1975, la Corte d'appello di Lione ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione del regolamento della Commissione 19 luglio 1971, n. 1539 che determina i metodi d'analisi comunitari da applicarsi nel settore del vino (GU n. L 163, pag. 41).

2 Dalla sentenza di rinvio risulta che la questione è sorta nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico di un viticoltore e di un commerciante di vini accusati di arricchimento illecito di alcune partite di vino rosso, che hanno posto in vendita come «Beaujolais Villages».

3 Tale imputazione è fondata sull'art. 8 del «Code du Vin», il quale, ricalcando il decreto 19 aprile 1898, stabilisce una presunzione di arricchimento se il rapporto tra alcool ed estratto ridotto è superiore al 4,6 per i vini rossi e al 6,5 per i vini bianchi, valori che possono variare in considerazione di alcuni metodi speciali di vinificazione.

4 In forza delle disposizioni emanate dalle autorità francesi nella lotta contro le frodi e le sofisticazioni nel settore vinicolo, il metodo analitico cosiddetto a 100° si impiega per determinare l'estratto secco che serve per stabilire il rapporto tra alcool ed estratto ridotto contemplato dall'art. 8 del «Code du Vin».

5 La Corte d'appello di Lione chiede «se i metodi d'analisi di cui il regolamento CEE 19 luglio 1971, n. 1539 prevede l'applicazione nel settore del vino vadano applicati anche nella ricerca e nella repressione delle frodi sul vino».

6 A norma dell'art. 1 di detto regolamento, i metodi analitici elencati nell'allegato sono prescritti per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816/70 (relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e n. 817/70, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 99, pagg. 1 e 20).

7 Il n. 3 dell'allegato dispone che «l'estratto secco totale è determinato per densimetria e calcolato direttamente sulla base del valore della densità del residuo senza alcole».

8 Onde stabilire se tale metodo, come d'altronde gli altri metodi d'analisi contemplati dal regolamento, sia obbligatorio nel controllo e nella repressione delle sofisticazioni, è opportuno osservare anzitutto che detti metodi sono stati prescritti in primo luogo per stabilire il valore che i vari elementi del vino devono raggiungere perché il vino stesso possa essere definito, a norma dei regolamento nn. 816/70 e 817/70, «vino da tavola» o «vino di qualità» prodotto in una regione determinata.

9/10 Tuttavia, il terzo considerando del regolamento n. 1539/71 stabilisce che «tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni transazione commerciale ed ogni operazione di controllo», il che porta a concludere che essi sono obbligatori non solo per le analisi dei vini in funzione del loro commercio, ma anche nei casi in cui la determinazione degli elementi di cui trattasi serve ad accertare frodi e sofisticazioni.

11/12 D'altro canto è opportuno constatare che i metodi analitici di cui al regolamento n. 1539/71 servono soltanto a stabilire gli elementi del vino elencati nell'allegato al regolamento. Ne consegue che il regolamento non è esau-

riente, ma lascia agli Stati membri la facoltà di adottare altri metodi analitici per determinare gli elementi del vino che non hanno rilevanza per l'applicazione dei regolamenti nn. 816/70 e 817/70.

13/14 Per fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi offerti dal diritto comunitario che potrebbero essergli utili per valutare gli effetti delle disposizioni comunitarie in questione, è opportuno accertare se dette disposizioni non consentano di far ricorso al metodo a 100° per stabilire la presunzione legale contemplata dall'art. 8 del «Code du Vin». A questo fine si deve stabilire preventivamente se tale presunzione d'arricchimento sia compatibile con la normativa comunitaria, a prescindere dal metodo analitico adottato.

15/17 Si deve osservare in proposito che, benché finora la disciplina comunitaria non sia stata estesa a tutte le pratiche enologiche, il regolamento n. 816/70, al titolo IV, contiene precise disposizioni sull'arricchimento dei vini, cui fanno rinvio gli artt. 7 e 9 del regolamento n. 817/70. L'art. 39 bis con cui l'art. 12 del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n. 2680, ha integrato il regolamento n. 816/70, autorizza gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire l'osservanza delle disposizioni ivi contenute. Tale norma, peraltro, conferma, attribuendogli carattere generale, l'art. 9 del regolamento della Commissione 5 agosto 1970, n. 1594 che stabilisce che, finché non saranno adottati provvedimenti comunitari in materia, gli Stati membri devono adottare ogni provvedimento atto a garantire il rispetto delle disposizioni relative alle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione.

18/20 Ciò significa che gli Stati membri devono adottare efficaci provvedimenti di controllo, rimanendo liberi, nell'ambito definito da altre norme di diritto comunitario, di scegliere i metodi che essi ritengono opportuni allo scopo. Se quindi uno Stato membro istituisce o mantiene in vigore, per smascherare l'arricchimento illecito, una presunzione legale fondata, come nel caso dell'art. 8 del «Code du Vin», sul rapporto tra alcool ed estratto secco, si tratta di stabilire se tale disposizione vada considerata come provvedimento di controllo che rientra nella competenza nazionale, oppure come norma analitica che potrebbe essere incompatibile con la disciplina comunitaria in materia. Detta presunzione deve configurarsi come provvedimento di controllo e non come norma analitica, giacché non è irrefragabile, ma ammette la prova contraria.

21 È quindi d'uopo condividere l'orientamento del giudice nazionale, secondo il quale la disciplina comunitaria attualmente vigente non impedisce, in linea

generale, ad uno Stato membro di esercitare il controllo ricorrendo ad una presunzione legale per smascherare i vini illecitamente arricchiti.

22 È opportuno poi stabilire se, cionondimeno, le disposizioni comunitarie relative ai metodi analitici del vino impediscono di applicare in uno Stato membro tali provvedimenti di controllo in quanto implicano il ricorso a metodi analitici non autorizzati dalla disciplina comunitaria.

23 Dall'art. 1 del regolamento n. 1539/71 risulta che il metodo densimetrico prescritto dall'allegato per la determinazione dell'estratto secco totale è stato prescelto, come pure gli altri metodi elencati nell'allegato, «per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 816/70 e n. 817/70».

24/25 Onde stabilire se il metodo densimetrico sia obbligatorio, si deve quindi anzitutto accertare se il provvedimento nazionale di controllo rientri nella sfera d'applicazione dei regolamenti nn. 816/70 o 817/70. A questo proposito va ricordato che il regolamento n. 816/70, benché lasci agli Stati la facoltà di adottare i provvedimenti di controllo idonei, impone loro di vegliare a che siano osservate le disposizioni relative alle pratiche enologiche, ivi compreso l'arricchimento del vino.

26/27 Questa è comunque la situazione dopo che il regolamento n. 2680/72 del 12 dicembre 1972, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, ha integrato il regolamento n. 816/70, con l'art. 39 bis che stabilisce che «gli Stati membri adottano tutte le misure atte a far rispettare le disposizioni del presente regolamento». Se ne deve concludere che un provvedimento nazionale di controllo mirante a smascherare l'eventuale arricchimento del vino operato in spregio alle disposizioni comunitarie, rientra nella sfera d'applicazione del regolamento n. 816/70 e quindi anche del regolamento n. 1539/71 concernente i metodi di analisi.

28/30 Per risolvere la questione del giudice a quo si deve inoltre stabilire se una presunzione legale fondata sul rapporto alcool-estratto secco possa avere valore pratico qualora l'estratto secco totale si debba calcolare unicamente con il metodo densimetrico prescritto dal regolamento n. 1539/71. La presunzione di cui trattasi si fonda su un principio enologico dettato dall'esperienza, in virtù del quale, nel vino derivato dalla fermentazione naturale dell'uva, esiste un determinato rapporto fra il peso dell'alcool ed il peso dell'estratto secco ridotto.

La nozione dell'estratto secco ridotto che ha rilevanza in questa sede pare differenziarsi dalla nozione di estratto secco totale contemplata dalla disposizione comunitaria, non solo per l'osservanza di determinate sostanze, ma anche perché l'estratto secco ridotto può essere determinato unicamente col metodo cosiddetto a 100°.

31/33 Pare in realtà che l'estratto secco ridotto non si possa calcolare mediante altri metodi analitici — ad esempio mediante il metodo densimetrico — e che l'esperienza abbia dimostrato l'impossibilità di stabilire un rapporto di equivalenza fra i valori dell'estratto secco ottenuti con gli altri metodi e quelli ottenuti col metodo a 100°. Nonostante le critiche mosse a questo metodo negli ambienti scientifici e professionali, esso rappresenta tuttavia l'unico metodo idoneo ai fini dell'applicazione della presunzione legale di arricchimento. Ne consegue che tale presunzione perderebbe ogni valore se venisse prescritto il metodo densimetrico, ad esclusione del metodo a 100°; per contro, i risultati di quest'ultimo vanno valutati con cautela.

34/36 L'uso del metodo densimetrico contemplato dal regolamento comunitario non è fine a sé stesso, ma costituisce uno strumento inteso a garantire l'osservanza delle norme comunitarie che disciplinano le pratiche enologiche e tutelano la qualità del vino. In assenza di misure di controllo comunitarie, sarebbe pertanto contrario allo scopo della normativa comunitaria in materia imporre l'uso del metodo suddetto, con la conseguenza di rendere inoperante l'unica misura di controllo attualmente idonea per scoprire l'arricchimento illecito del vino. Deve quindi concludersi che, in attesa che vengano elaborati metodi più efficaci, la normativa comunitaria vigente nel settore vitivinicolo non osta a che gli Stati membri utilizzino il metodo a 100° per determinare l'estratto secco del vino ai fini dell'applicazione di una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto alcool-estratto secco.

37 È opportuno aggiungere, come è stato precisato nelle sentenze della Corte del 30 settembre 1975 (cause riunite 89-74 e 18 e 19-75) che, nel caso di vini importati da altri Stati membri, la presunzione va applicata in modo da evitare qualsiasi discriminazione.

Sulle spese

38 Le spese sostenute dal Governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni, non sono ripetibili.

39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, il presente procedimento rappresenta un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Lione, con sentenza 23 maggio 1975, afferma per diritto:

I regolamenti nn. 816/70, 817/70 e 1539/71 vanno interpretati in questo senso:

A norma della disciplina comunitaria attualmente in vigore, uno Stato membro può utilizzare, quale misura interna di controllo, una presunzione legale di arricchimento fondata sul rapporto tra alcool ed estratto secco calcolato mediante il metodo a 100°, purché tale presunzione ammetta la prova contraria e venga applicata in maniera da non sfavorire, di diritto o di fatto, i vini provenienti da altri Stati membri.

Lecourt Kutscher Donner

Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 dicembre 1975.

Il cancelliere Il presidente

A. Van Houtte R. Lecourt